



OR

N. 112 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 22 DICEMBRE 2009

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ACI, QUALE CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER IL PERIODO 2010/2014.

L'anno duemilanove addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 12551 del 15/12/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO	<i>Giuseppe Maria</i>	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>	
2) BETTINI	Aurelio	14) LOMBARDI	Nino
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Renato
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) MADDALENA	Michele
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) COCCA	Francesco	19) MOLINARO	Dante
8) DAMIANO	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DEL VECCHIO	Remo	21) RICCI	Claudio
10) DI SOMMA	Catello	22) RICCIARDI	Luca
11) IADANZA	Pietro	23) RUBANO	Lucio
12) IZZO	Cosimo	24) VISCONTI	Paolo
13) LAMPARELLI	Giuseppe		

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Lamparelli

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 1-3-6-11-12-17-18

Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BELLO, BOZZI, FALATO, PACIFICO, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli, sull'argomento in oggetto, di cui alla proposta all.A), dà la parola all'assessore Bozzi il quale tiene una breve relazione, soffermandosi sulla procedura concernente l'affidamento, per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2014 all'A.C.I., quale Concessionario del pubblico registro automobilistico di Benevento, delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché di applicazione delle relative sanzioni tributarie.

L'assessore Bozzi precisa che l'affidamento concerne, altresì, la gestione delle attività di rimborso e di recupero I.P.T., aggiungendo che l'aggio subirà un aumento dello 0,22% rispetto a quello attualmente applicato.

Interviene il Consigliere Di Somma il quale propone di rinnovare la convenzione solo per un anno e, nel contempo, organizzare il servizio con proprio personale e con propri mezzi. Si potrebbe, in tal modo, ricavare un utile da destinare all'attivazione di altri servizi. Replica l'assessore Bozzi, facendo osservare che, è prevista all'art. 19 della Convenzione la possibilità di recesso delle parti da comunicarsi annualmente entro il 30 giugno. Ciò non toglie che le fasi della riscossione e del recupero dei crediti possono essere organizzate, all'interno dell'Ente, con l'istituzione di apposito ufficio dotato di mezzi informatici e di personale qualificato.

Il Consigliere Ricci, con il gruppo di maggioranza concorda con quanto affermato dal Consigliere Di Somma.

Il Vice Presidente, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione, per alzata di mano, presenti n. 18, assenti n. 7, la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta (All. 1) munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente competente ai sensi del T.U. 267/2000 nonché del parere reso dalla IV Commissione Consiliare in data 17/12/2009;

Visto l'esito della votazione eseguita,

D E L I B E R A

1)-AFFIDARE all'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Benevento, l'incarico delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché di applicazione delle relative sanzioni tributarie per il periodo 01/01/2010-31/12/2014.

2)-AFFIDARE, altresì, all'A.C.I, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Benevento, con decorrenza 01/01/2010 e fino al 31/12/2014, le attività di rimborso e di recupero I.P.T.

3)-APPROVARE lo schema di convenzione per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1) e 2) del presente atto.

4)-NOTIFICARE, entro dieci giorni dalla data di esecutività , copia autenticata del presente atto all'A.C.I. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi del comma 3) art. 56 del D.legs. 446/97.

Il tutto come risulta da resoconto stenografico (All. 2).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe LAMPARELLI -

N. 50

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 GEN. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 1-8 FEB

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 25 GEN. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 1-8 FEB

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE Gestione Economica il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

2 copie notifica ACI

ESEE - 435
9-2-10



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'A.C.I.,QUALE CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER IL PERIODO 2010-2014.

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 8
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 112 del 22 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di € _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 2009

REGISTRAZIONE CONTABILE

**REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di Contabilità**

di €. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

-**che** il Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 56, ha attribuito alle province la facoltà di istituire, con effetto 1° Gennaio 1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, sull'iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, in sostituzione della soppressa I.E.T. ed A.P.I.E.T.;

-**che** con Deliberazione Consiliare n. 59 del 20/10/1998, modificata con atto consiliare n. 1 del 12/01/1999, questa Provincia approvava il Regolamento istitutivo dell'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al P.R.A.;

-**che** con Deliberazione Consiliare n. 16 del 01/02/2000 si approvava il nuovo schema di Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 59 del 20/10/1998 di istituzione e disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione”;

-**che** il Decreto Legislativo n. 446/97 all'art. 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, “ se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.....”;

-**che** con la Deliberazione Consiliare n. 120 del 20/12/2006 si affidava all'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Benevento, l'incarico delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché di applicazione delle relative sanzioni tributarie, per il periodo 01.01.2006 al 31.12.2009.

RILEVATA:

- **la necessità** di continuare ad assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione dell'imposta provinciale attraverso procedure ed attività che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscono a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale, anche per le evidenti ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino-contribuente.

RITENUTO:

- al fine di consentire lo svolgimento razionale di funzioni e servizi connessi alla gestione del tributo, per una migliore resa dell'attività di riscossione in termini di completezza, efficienza ed efficacia, anche in ordine all'affidabilità e professionalità, **di affidare** , per il periodo 01.01.2010-31.12.2014, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché la gestione dei recuperi e dei rimborsi di somme, rispettivamente, dovute e versate a titolo di I.P.T., **previa stipula di apposita convenzione.**

VISTO:

-lo **schema della convenzione**, elaborato dal Tavolo Tecnico per la fiscalità locale, istituito presso l'U.P.I., ai cui lavori hanno proficuamente collaborato rappresentanti dell'A.C.I. e del Ministero dell'Economia.

-il parere favorevole espresso in data 17/12/2009 dalla IV Commissione Consiliare.

SENTITO l'Assessore relatore

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

- 1) di affidare** all'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Benevento, l'incarico delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché di applicazione delle relative sanzioni tributarie, per il periodo 01.01.2010-31.12.2014;
- 2) di affidare**, altresì, all'A.C.I. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Benevento, con decorrenza 01.01.2010 e fino al 31.12.2014, le attività di rimborso e di recupero I.P.T.;
- 3) di approvare** lo schema di convenzione per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente atto;
- 4) di notificare**, entro 10 giorni dalla data di esecutività, copia autenticata del presente atto all'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi del comma 3, art. 56 del D. Lgs. 446/97;
- 5) di dare** alla presente immediata esecutività.

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data 14/12/2009


IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

parere FAVOREVOLE
 CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE

DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

(I.P.T.) – ANNI 2010-2014

PARTE I -PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2- Compenso e tempistiche di riversamento

Articolo 3- Contabilizzazione e controllo dei versamenti

Articolo 4- Verifiche e controlli

Articolo 5- Gestione recuperi I.P.T.

Articolo 6- Gestione rimborsi I.P.T.

Articolo 7- Rendicontazioni periodiche dei versamenti

Articolo 8- Rendicontazioni periodiche rimborsi

Articolo 9- Rendicontazioni periodiche recuperi

Articolo 10-Trattamento dei dati personali

Articolo 11-Manuale operativo I.P.T.

PARTE II-SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12-Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

Articolo 13-Procedure informatiche

Articolo 14-Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

PARTE III-SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15-Servizi aggiuntivi

PARTE IV- NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 16-Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto

Articolo 17-Rinvio

Articolo 18-Domicilio delle parti e foro competente

Articolo 19-Durata della convenzione.

TRA

LA PROVINCIA DI BENEVENTO in seguito denominata "Provincia" (Codice Fiscale 92002770623) con sede in Benevento, Piazza 4 Novembre, nella persona del Dirigente del Settore Gestione Economica Dott.ssa Filomena LAZZAZZERA, nata ad Avellino il 25/05/1966 ed ivi residente alla Via Morelli e Silvati,54 -CF LZZFMN66E65A509P e come tale abilitato ad impegnarla validamente secondo il Decreto del Presidente n.22 del 20/04/2009 e domiciliata , ai fini del presente atto in Benevento alla Via Calandra;

E

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA in seguito denominato "A.C.I." (C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001) rappresentato da.....
.....e domiciliato, ai fini del presente atto in.....giusta Procura Speciale del Notaio.....
Rep. n.....raccolta.....

PREMESSO

- 1) **Che** l'art.56 comma 1 del D. Lgs. N. 446/1997, attribuisce alle Province la facoltà di istituire, con Regolamento adottato ai sensi dell'art.52 della stessa norma, con effetto dal 1° Gennaio 1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominata "I.P.T.",
- 2) **Che** con Deliberazione consiliare n. 59 del 20/10/1998 veniva approvato il Regolamento istitutivo dell'I.P.T..
- 3) **Che** con Deliberazione consiliare n. 1 del 12/1/1999 questa Provincia ha modificato il Regolamento istitutivo del nuovo tributo locale;
- 4) **Che** il comma 4 dell'art.56 del D. Lgs. N. 446/97, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, ".....se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.....".
- 5) **Che** presso l'Unione delle Province d'Italia di seguito denominata U.P.I., è istituito il tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale.
- 6) **Che** con Deliberazione n. della Provincia di Benevento ha approvato il seguente schema di convenzione.
- 7) **Che** i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi ed alla prassi amministrativa vigente in materia.

- 8) Che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso ed in particolare:
- a) la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
 - b) le parti identificano i soggetti referenti del servizio;

RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data 09/02/2007 tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata all'A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per gli anni 2007/2009.

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell' I.P.T. attraverso procedure ed attività, che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale

SI COVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I- PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Oggetto)

- 1- la presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell'I.P.T..
- 2- sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'I.P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia.

ART. 2

(Compensi e tempistiche di riversamento)

- 1-per le attività all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso omnicomprensivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad € 4,40 salvo quanto previsto dall'art.15 (servizi aggiuntivi).

2-la misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di Settembre dell'anno precedente.

3-la variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:

- dello 0% per il primo e secondo anno (2010 e 2011) di vigenza della convenzione;
- del 75% per il terzo anno (2012) di vigenza della convenzione;
- del 50% per il quarto anno (2013) di vigenza della convenzione;
- del 25% per il quinto anno (2014) di vigenza della convenzione.

4-il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità, mediante bonifico sul conto n. 218500 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Benevento **Codice IBAN IT69N010051500000000218500**, dandone avviso.

5-nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

ART. 3

(Contabilizzazione e controllo dei versamenti)

1- l'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.P.T. corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4

(Verifiche e controlli)

1-la Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.

2-le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

ART. 5
(Gestione recuperi I.P.T.)

1- l'A.C.I. dopo la convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.

2- nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 2, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità ed oneri economici da concordare tra le parti.

3- l'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.

4- esperimento infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'"invito al pagamento", per il seguito di competenza.

ART. 6
(Gestione rimborsi I.P.T.)

1. l'A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
2. la richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I.
3. la Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi I.P.T." di cui al successivo art.12, con ricerca per codice fiscale o targa.
4. la richiesta di rimborso deve contenere i seguenti documenti:
 - a) la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
 - b) la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri casi.
 - c) la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
5. l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:

- a) pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del Codice Civile decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta.
 - b) Comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
6. nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
 7. decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state riscosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
 8. le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo ed all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
 9. l'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

ART. 7

(Rendicontazioni periodiche dei versamenti)

1. entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso ed in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:
 - a) imposta lorda incassata
 - b) compenso
 - c) rimborsi effettuati (n. formalità ed importo)
 - d) recuperi effettuati (n. formalità ed importo)
 - e) importo riversato
 - f) data valuta dell'importo riversato
 - g) sanzioni irrogate
 - h) interessi applicati
 - i) numero di formalità soggette ad imposta.
2. entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I..

3. con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

ART. 8

(Rendicontazioni periodiche rimborsi)

1. i rimborsi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - a) nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta
 - b) targa, tipo e dati fiscali del veicolo
 - c) estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista)
 - d) formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia)
 - e) ammontare dell'imposta versata
 - f) ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - imposta
 - interessi
 - sanzioni
 - g) motivazione della richiesta di rimborso
 - h) estremi dell'avvenuto rimborso
 - i) copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

ART. 9

(Rendicontazioni periodiche recuperi)

1. i recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - a) nominativo del richiedente la formalità e del soggetto passivo d'imposta
 - b) targa, tipo e dati fiscali del veicolo
 - c) formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia)
 - d) motivazione del recupero
 - e) ammontare dell'imposta da recuperare
 - f) ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzioni versate
2. rendicontazione mensile degli "inviti al pagamento" annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

ART. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali) cui si rinvia integralmente.

ART. 11
(Manuale operativo I.P.T.)

1. l'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II- SUPPORTO INFORMATIVO

ART. 12
(Archivi e Portale A.C.I. dei servizi I.P.T.)

1. l' A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97

2. l'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato- il Portale A.C.I. dei servizi I.P.T.- contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.

3. oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:

a) consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca

b) prospetti contabili entrate/uscite I.P.T.(provvisorio in corso mese, mensile ed annuale) di cui all'art.7 della presente convenzione.

c) liste (in formato excel) formalità casistiche particolari d'interesse della provincia

d) gestione rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi)

e) data mart I.P.T., formalità e circolante.

4. l'accesso al portale A.C.I. dei servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste dall'A.C.I.

5. l'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità d'effettuazione.
6. le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
 - a) numero progressivo della formalità
 - b) data dell'operazione
 - c) veicolo nuovo/usato
 - d) targa, tipo e dati fiscali del veicolo
 - e) tipologia delle agevolazioni
 - f) tipologia delle esenzioni
 - g) tipologia del veicolo come individuato dall'art.54 del codice della strada
 - h) destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 ad 85 del codice della strada
 - i) generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta
 - j) generalità del richiedente la formalità
 - k) generalità del venditore
 - l) per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto
 - m) tipo di formalità eseguita
 - n) ammontare dell'imposta applicata
 - o) ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi
 - p) ammontare del compenso spettante all'A.C.I..
7. i dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno successivo alla presentazione della formalità.
8. entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., previa richiesta della Provincia da inviare all'A.C.I.- Direzione Servizi Delegati- entro il 30 novembre dell'anno precedente, fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T..
9. il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

ARTICOLO 13 **(Procedure informatiche)**

1. al fine di eseguire i servizi previsti nella presente convenzione, l'A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua

esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.

2. eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente convenzione.
3. la Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
4. l'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 giugno 2010.

ART. 14

(Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.)

1. i dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
2. le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III- SERVIZI AGGIUNTIVI

ART. 15

(Servizi aggiuntivi)

1. per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
 - a) studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto
 - b) monitoraggio delle entrate provinciali derivanti dalla R.C. Auto
 - c) attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

PARTE IV- NORME D'ATTUAZIONE

ART. 16

(Clausole di garanzia e risoluzione del contratto)

1. nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'art.1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
2. nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, relative alla risoluzione del contratto.
3. in caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

ART. 17
(Rinvio)

1. per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

ART. 18
(Domicilio delle parti e foro competente)

1. agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
2. per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti la competenza esclusiva del foro di Benevento

ART.19
(Durata della convenzione)

1. la presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014.
2. alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Benevento lì.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
